

R.G. N.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione XVIII, specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti
della persona

In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò,
ha pronunciato il seguente

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CAUTELARE CON PROVVEDIMENTO
INAUDITA ALTERA PARTE**

Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. _____, vertente

TRA

nata a _____ Pakistan, il

con il patrocinio dell'Avv. Eva Vigato del Foro di Padova;

- ricorrente -

E

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI-AMBASCIATA D'ITALIA A ISLAMABAD,
in persona del Ministro p.t

- resistente

Chiedeva parte ricorrente, con decreto *inaudita altera parte*, essendovi l'estrema urgenza di provvedere, ordinarsi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia di Islamabad, l'immediato rilascio del visto di ingresso per motivi familiari per il coniuge Signor _____ nato il _____, in Pakistan.

Deduceva che le era stato rilasciato in data 18/11/2024 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Padova, il nulla osta per il ricongiungimento familiare del ma

Successivamente richiedeva ripetutamente un appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto, che veniva fissato in una data errata. Vani erano risultati i successivi tentativi di prendere contatti con l'Ambasciata di Islamabad.

Il fumus boni iuris risulterebbe evidente in considerazione del legame familiare esistente, del diritto all'unità familiare e dell'avvenuto rilascio del visto per gli altri congiunti. Il periculum in mora emergerebbe alla luce del tempo trascorso dall'emissione dei nulla osta e



dalla patologia cardiologica da cui è affetto il figlio della ricorrente, con lei convivente in Italia, di appena pochi mesi.

Chiedeva, quindi, *“sospendere il periodo di efficacia del nulla osta rilasciato in data 18/11/2024 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Padova, autorizzando la scrivente a notificare l’eventuale provvedimento di sospensione emesso del Giudice alla Prefettura di Padova, Sportello Unico per l’Immigrazione; in via principale accertare il diritto della ricorrente al ricongiungimento con il proprio familiare e, per l’effetto ordinare al MAECI – Ambasciata d’Italia ad Islamabad la fissazione di un appuntamento volto allo svolgimento di tutte le verifiche e i controlli necessari al rilascio del visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare in favore del marito Signor nato il , in Pakistan, ivi residente e, per l’effetto, previa verifica ed eventuale integrazione della documentazione di Legge, ordinare all’Ambasciata italiana ad Islamabad e per essa al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del marito Signor ”.*

Nella fattispecie in oggetto il legame familiare esistente fra la ricorrente e il sig. risulta dal nulla osta in atti.

Al riguardo giova evidenziare che il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare presenta carattere complesso, a formazione progressiva, nell’ambito del quale rientrano valutazioni discrezionali demandate all’amministrazione la quale, peraltro, deve attivarsi per acquisire gli atti e i dati indispensabili per poter operare la ponderazione comparativa egli interessi in gioco.

Sussiste inoltre il periculum in mora in conseguenza del tempo già decorso e della lesione del diritto all’unità familiare previsto dall’art. 8 CEDU, vieppiù in considerazione della presenza di un minore e della conseguente necessità di tutelare l’interesse preminente del minore e il diritto alla bigenitorialità.

Il periculum in mora emerge non solo dal tempo già decorso ma soprattutto dalla patologia cardiologica da cui è affetto il figlio della ricorrente, di appena pochi mesi e dal diritto/dovere del padre di assistere e prendersi cura dello stesso. Viene in rilievo anche l’importanza di un sostegno per la ricorrente, sulla quale grava tale difficile situazione.

Sussiste quindi l’urgenza di provvedere inaudita altera parte in quanto la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare i diritti del minore.



